



Allegato al protocollo d'intesa 1° agosto 2000
sulle prestazioni extracontrattuali CEAV-CEVA

CRITERI OPERATIVI

C.E.A.V / C.E.V.A.



L'Articolo 7 del vigente Contratto Regionale Integrativo di Lavoro 16 febbraio 1999 ha previsto un adeguamento delle contribuzioni CEAV/CEVA con decorrenza 1° ottobre 1998 come da tabella sotto esposta

CONTRIBUZIONE C.E.A.V./ C.E.V.A.

DAL 1° OTTOBRE 1998

	CARICO DITTA	CARICO DIPENDENTE	TOTALE
Quota funzionamento	0,75%	0,15%	0,90%
Quota adesione contrattuale nazionale	0,16%	0,16%	0,32%
Quota adesione contrattuale territoriale	0,29%	0,34%	0,63%
Quota prestazioni <i>0,21% e AGE 0,05</i>	5,80%	=	5,80%
Fondo formazione professionale edile	0,20%	=	0,20%
Fondo iniziative sulla sicurezza	0,70%	=	0,70%
TOTALE	7,90%	0,65%	8,55%

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



PERMESSI RETRIBUITI DAL 1° OTTOBRE 2000

I dipendenti potranno usufruire di riposi compensativi per 88 ore complessive per ogni anno; il relativo trattamento economico è corrisposto dall'impresa in occasione del godimento degli stessi. Tali riposi devono intendersi soggetti a maturazione nell'arco dell'anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre; ed utilizzati con le seguenti modalità:

- 32 ore vanno di norma godute durante i mesi invernali, che convenzionalmente vengono individuati nel periodo che comprende l'ultimo mese di maturazione (dicembre) ed i successivi mesi di gennaio e febbraio, anche a frazioni di mezz'ora, al giorno, per far fronte alle particolari condizioni meteorologiche di uno o più di questi mesi;
- le altre 56 ore di permessi retribuiti vanno godute a titolo individuale nel periodo che va dall'anno solare di maturazione alla fine del mese di marzo dell'anno successivo, a gruppi di permessi orari non inferiori alla mezza giornata, con preavviso di almeno due giorni, e comunque concordata in ambito aziendale tenuto conto delle esigenze lavorative. Qualora tali permessi non fossero goduti entro tale scadenza, essi verranno pagati al lavoratore.

Inoltre all'operaio non in prova che ne faccia richiesta può essere concesso, compatibilmente con le necessità tecnico-operative dell'azienda e per una sola volta all'anno, un periodo di aspettativa della durata di norma di 4 settimane consecutive per ragioni di studio o per motivi personali o familiari, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità ad alcun effetto. L'aspettativa deve essere richiesta per iscritto con la specificazione delle motivazioni. L'impresa deve portare per iscritto a conoscenza della Cassa Edile (CEAV o CEVA) il periodo di aspettativa concesso e le relative motivazioni. In tali casi è consentita, ai sensi dell'art. 23 della legge 56/87, l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato per sostituire i lavoratori assenti.

La presente regolamentazione assorbe quella relativa alle festività soppresse dalla legge 54/1977 e successive modifiche, salva la conferma del trattamento economico per le festività del 2 giugno e del 4 novembre.



TRATTAMENTO IN CASO DI MALATTIA O INFORTUNIO NON SUL LAVORO DAL 1° OTTOBRE 2000

Al fine di facilitare i conteggi, si assume convenzionalmente che:

- 1) l'indennità giornaliera di malattia si ottiene moltiplicando la retribuzione oraria lorda (paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, eventuali superminimi) per i seguenti coefficienti:
 - a) 0,80 per i primi 3 giorni per malattia fino a 7 giorni;
 - b) 4,80 per i primi 3 giorni di assenza per malattia superiore a 7 giorni;
 - c) 8,80 per i primi 3 giorni di assenza per malattia superiore a 14 giorni;
 - d) 3,308 dal 4° al 20° giorno di malattia;
 - e) 1,967 dal 21° al 180° giorno di malattia;
 - f) 4,80 dal 181° al 270° giorno di malattia.

- 2) L'indennità giornaliera in caso di T.B.C. si ottiene moltiplicando la retribuzione oraria lorda per i seguenti coefficienti:
 - g) 2,638 dal 1° al 20° giorno di assenza;
 - h) 1,074 dal 21° al 180° giorno di assenza;
 - i) 4,80 dal 181° al 270° giorno di assenza, detraendo però quanto erogato dall'INPS.

Le indennità giornaliere così ottenute verranno erogate:

- per le giornate indennizzate dall'INPS, dal lunedì al sabato;
- per le giornate non indennizzate dall'INPS, dal lunedì al venerdì.

Le Casse Edili Artigiane, oltre alle indennità giornaliere così ottenute, rimborsano all'impresa gli oneri assistenziali e previdenziali a carico della stessa, nella misura del 45%.



TRATTAMENTO IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO O DI MALATTIA PROFESSIONALE DAL 1° OTTOBRE 2000



Al fine di facilitare i conteggi, si assume convenzionalmente che l'indennità giornaliera in caso di infortunio si ottiene moltiplicando la retribuzione oraria lorda (paga base, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, eventuali superminimi) per i seguenti coefficienti:

- a) 5,60 per i 3 giorni di carenza;
- b) 1,010 dal 4° al 90° giorno di assenza.

L'indennità giornaliera così ottenuta verrà erogata per tutte le giornate di assenza e per 6 giorni alla settimana (dal lunedì al sabato).

I primi 3 giorni di carenza si intendono di calendario e pertanto sabato e domenica inclusi.

Le Casse Edili Artigiane, oltre alle indennità giornalieri così ottenute, rimborsano all'impresa gli oneri assistenziali e previdenziali a carico della stessa, nella misura del 45 %.



APPRENDISTATO







TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA ED INFORTUNIO NON SUL LAVORO DAL 1° OTTOBRE 2000

L'impresa erogherà agli apprendisti trattamenti economici in caso di assenza per malattia.

Al fine di facilitare i conteggi, si assume convenzionalmente che l'indennità giornaliera di malattia si ottiene moltiplicando la retribuzione oraria spettante per i seguenti coefficienti:

- a) 0,80 per i primi 3 giorni di assenza per malattia fino a 7 giorni;
- b) 4,80 per il 1°, 2° e 3° giorno di assenza per malattie superiori a 7 giorni;
- c) 4,80 dal 4° al 270° giorno di assenza per malattia.

L'indennità giornaliera così ottenuta verrà erogata per 5 giorni alla settimana (dal lunedì al venerdì).



TRATTAMENTO ECONOMICO IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO E MALATTIA PROFESSIONALE DAL 1° OTTOBRE 2000

In caso di infortunio o malattia professionale l'impresa dovrà erogare all'apprendista una integrazione economica in aggiunta a quella corrisposta dall'INAIL che gli consenta di percepire fino al 100% della retribuzione di fatto netta dal 4° giorno fino a guarigione clinica.

Per tutto il periodo di assenza per infortunio o malattia professionale, l'impresa è tenuta a corrispondere all'apprendista l'intera maggiorazione del 10% prevista per la gratifica natalizia.

Il ragguglio a giornata della retribuzione si compie moltiplicando la retribuzione oraria spettante per l'orario contrattuale settimanale (40 ore) e dividendo per 6 il prodotto così ottenuto.

Al fine di facilitare i conteggi si assume convenzionalmente che l'indennità giornaliera in caso di infortunio si ottiene moltiplicando la retribuzione oraria spettante per i seguenti coefficienti:

- a) 5,60 per i 3 giorni di carenza;
- b) 1,235 dal 4° al 90° giorno di assenza.

L'indennità giornaliera così ottenuta verrà erogata per tutte le giornate di assenza e per 6 giorni alla settimana (dal lunedì al sabato).

I primi 3 giorni di carenza si intendono di calendario e pertanto sabato e domenica inclusi.

DOCUMENTAZIONE IN CASO DI MALATTIA O INFORTUNIO

Le imprese sono tenute ad inviare alle Casse Edili Artigiane Venete, oltre alle copie dei certificati medici ed ai prospetti di liquidazione INPS e INAIL, anche copia dei prospetti mensili paga includenti il trattamento erogato per malattia, infortunio o T.B.C..

La domanda e la documentazione di cui sopra vanno inviate alle Casse entro 6 mesi dall'insorgere dell'evento.

